

D.d.s. 4 marzo 2014 - n. 1795**Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013, n. 127****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E INNOVAZIONE
IN MATERIA DI RIFIUTI**

Viste:

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*»;
- il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 «*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive*»;
- la circolare della DG Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n.Z1.2011.0006018 del 2 marzo 2011: «*Precisazioni in ordine alla miscelazione dei rifiuti in applicazione dell'art. 187 del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.lgs. 205/10.*»

Richiamata la d.g.r. 6 giugno 2012, n. 3596 recante: «Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante «Atto di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti»;

Atteso che a fronte di più ricorsi avversi a tale provvedimento, presentati da aziende lombarde che già effettuavano operazioni di miscelazione rifiuti, il T.A.R. Lombardia – Milano sez. IV si è espresso con le ordinanze di cui ai nn. da 1313 a 1319 del 14 settembre 12 intervenendo nei confronti del punto 8 della d.g.r. 3596/12 nella parte in cui dispone che: «*nelle more dell'approvazione del piano di adeguamento...non possano essere effettuate miscelazioni in deroga secondo la nuova definizione di cui al d.lgs. 205/10, a prescindere da quanto indicato nell'autorizzazione*» ritenendo che «*non possa essere precluso il prosieguo delle attività di miscelazione nelle more dell'approvazione del piano di adeguamento...*»;

Rilevato che con d.g.r. 14 maggio 2013, n. 127, si è conseguentemente provveduto a:

- sostituire la prescrizione di cui al punto 8 della d.g.r. 3596/12 stabilendo che l'approvazione del piano di adeguamento di cui al paragrafo 8 dell'allegato A alla medesima deliberazione debba avvenire entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- sospendere per sei mesi l'applicazione delle prescrizioni

di cui al punto 6 dell'allegato A relative alle compatibilità tra caratteristiche di pericolosità (classi H) dei rifiuti e di cui all'allegato D della d.g.r. 3596/12;

- demandare a successivo decreto dirigenziale la definizione di *standards* tecnici operativi sulla miscelazione ex art. 187 del d.lgs. 152/06 dopo approfondimento tecnico e sentiti gli operatori di settore, anche attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Atteso che la Struttura Autorizzazioni ed innovazione in materia di rifiuti ha provveduto a predisporre la revisione degli allegati alla d.g.r. 3596/12 ed a valutare gli elaborati congiuntamente agli operatori di settore attraverso le associazioni di rappresentanza FISE Assoambiente, Confindustria Lombardia, Assolombarda ed ANCO – Associazione Nazionale Concessionari Consorzi, in occasione di incontri tenutisi in data 18 giugno 13, 18 luglio 13 e 22 ottobre 13;

Precisato che nella revisione degli allegati si è tenuto conto delle osservazioni pervenute dalle Associazioni di rappresentanza medesime per quanto ritenute accettabili;

Ritenuto pertanto di adeguare gli standards tecnici operativi per la miscelazione dei rifiuti operata ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 approvando i nuovi allegati A, B, C alla d.g.r. 3596/12 in sostituzione dei precedenti A, B, C, D, E;

Visto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di adeguare gli standards tecnici operativi per la miscelazione dei rifiuti operata ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 così come individuati dagli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che si intendono sostituiti degli allegati A, B, C, D e E alla d.g.r. 3596/12;

2. di far salve tutte le altre condizioni e/o prescrizioni di cui alla d.g.r. 3596/12, così come modificata dalla d.g.r. 127/13, che non siano in contrasto con il presente provvedimento;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71;

4. di comunicare il presente decreto alle Province lombarde, all'A.R.P.A. Lombardia e di disporre la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e
innovazione in materia di rifiuti
Dario Sciunnach

ALLEGATO A

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE DEI RIFIUTI**1 - DEFINIZIONI**

Miscelazione soggetta ad autorizzazione: unione, attraverso il contatto fisico, di due o più rifiuti, aventi diverso codice CER o diverse caratteristiche di pericolosità, anche con sostanze o materiali, al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In particolare, la miscelazione, in considerazione dell'articolo 187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si distingue in:

Miscelazione non in deroga: miscelazione di rifiuti non espressamente vietata dall'articolo 187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 1, nonché miscelazione tra rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi con le medesime caratteristiche di pericolo.

Miscelazione in deroga: miscelazione autorizzata secondo il comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché miscelazione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi o tra rifiuti pericolosi, che possono altresì presentare diverse caratteristiche di pericolo.

Raggruppamento: unione di due o più rifiuti, racchiusi in contenitori diversi, aventi anche diverso codice CER e/o diverse caratteristiche di pericolosità, ma omogenee caratteristiche chimico-fisiche (ad es. batterie, RAEE, rottami ferrosi, materie plastiche solide, materiali filtranti assorbenti, ecc.) in relazione alla successiva operazione definitiva di gestione rifiuti. Il raggruppamento, pur non

Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 14 marzo 2014

prevedendo il contatto fisico tra i rifiuti, ed essendo pertanto caratterizzato da un livello di rischio potenziale inferiore all'operazione di miscelazione, dovrà comunque essere autorizzata quale operazione R12 o D13, finalizzata alla mera modalità di predisposizione di carico per la spedizione, nel caso in cui l'impianto non sia già autorizzato all'esercizio delle medesime operazioni.

In relazione al raggruppamento rifiuti, l'Autorità competente potrà stabilire di non prescrivere alcuni dei punti previsti al paragrafo 4, fatte salve le esigenze di sicurezza dei lavoratori, tutela dell'ambiente e della salute pubblica e tracciabilità del rifiuto che deve essere garantita secondo le modalità previste dall'Allegato B.

Il raggruppamento è finalizzato unicamente a minimizzare il numero delle operazioni di trasporto; il formulario relativo al carico così ottenuto dovrà evidenziare tutte le caratteristiche di pericolo riferite ai rifiuti originali e dovrà essere accompagnato da distinta di tutti i codici CER presenti nel raggruppamento che, singolarmente, dovranno essere ammissibili all'impianto di destino.

2 - ESCLUSIONI

Un impianto autorizzato ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento, ad eccezione del mero stoccaggio (D15, R13), può trattare i diversi codici CER autorizzati per tale operazione, senza che sia esplicitamente autorizzata l'operazione di miscelazione degli stessi, laddove questa risulti essere fase puntualmente individuata nell'autorizzazione che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato.

Ciò in quanto l'autorizzazione delle operazioni citate valuta già il trattamento congiunto dei diversi rifiuti e disciplina la tracciabilità delle partite di rifiuti in ingresso e in uscita.

Non sarà da autorizzare la preventiva operazione di miscelazione in quanto trattasi di operazione che comporta l'indispensabile miscelazione di rifiuti prima del trattamento, all'interno del medesimo impianto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo per i codici CER autorizzati e trattati, ad esempio in un impianto di trattamento biologico (D8), chimico-fisico o di inertizzazione (D9), non sarà da autorizzare la preventiva operazione di miscelazione in quanto trattasi di omogeneizzazione dei rifiuti funzionale al trattamento autorizzato.

Sarà necessaria la specifica autorizzazione (D13 o R12) qualora la miscela o il raggruppamento di rifiuti non venga trattata nell'impianto, ma sia conferita ad un diverso impianto per ulteriori interventi di smaltimento o recupero.

La microraccolta (come individuata all'art. 193 del d.lgs. 152/06) è esclusa dal campo di applicazione della presente linea guida in quanto la microraccolta medesima non può rappresentare attività di miscelazione ma solo modalità di raccolta in fase di trasporto regimato dall'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

3 - OPERAZIONI DI MISCELAZIONE

La miscelazione, come definita dal paragrafo 1, costituisce attività di gestione di rifiuti e deve pertanto essere disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ed è soggetta a specifiche prescrizioni che vengono successivamente riportate (paragrafo 4). L'effettuazione di operazioni di miscelazione, anche non in deroga, dovrà essere definita nel provvedimento di esercizio, secondo le prescrizioni indicate e sulla base di quanto previsto e consentito nel progetto approvato.

Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti sono classificate come segue:

- a) l'operazione di miscelazione finalizzata al recupero deve essere individuata come operazione R12 dell'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) l'operazione di miscelazione finalizzata allo smaltimento deve essere individuata come operazione D13 dell'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

L'autorizzazione dovrà riportare esplicitamente la potenzialità di trattamento (R12 e/o D13) autorizzata per la miscelazione in t/g e t/t anno, sia se ricompresa all'interno della capacità di trattamento già autorizzata, che autorizzata ex novo; in quest'ultimo caso, dovranno essere adeguate le garanzie finanziarie prestate dalla Ditta.

Le operazioni di miscelazione R12 oppure D13 devono essere annotate sul registro di miscelazione, facendo riferimento alla precedente operazione di carico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D14 per l'operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l'operazione di miscelazione R12).

Le autorizzazioni in essere che comportano attività di miscelazione già esplicitamente autorizzata ma che non riportano le operazioni R12 o D13, saranno aggiornate in tal senso in occasione dell'emanazione del primo atto di modifica, rinnovo o riesame dell'autorizzazione. Analogo aggiornamento dovrà essere espletato per l'attività di raggruppamento già esplicitamente autorizzata.

3.1 - Miscelazione non in deroga

I soggetti interessati dovranno indicare nella domanda di autorizzazione:

- a) denominazione della miscela, i codici CER (rifiuti di partenza) che la compongono ed eventuali materie prime necessarie alla miscelazione, i codici CER saranno suddivisi per categorie omogenee;
- b) un Piano di Gestione Operativa che descriva attrezzature, impianti e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei tipi di miscelazione;
- c) descrizione dei possibili processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento cui sarà destinata la miscela;
- d) modalità di deposito temporaneo o di stoccaggio autorizzato delle miscele ottenute;
- e) la potenzialità (t/die e t/anno) richiesta per l'operazione di miscelazione R12/D13 da autorizzare come segue:

1. impianti già autorizzati alla miscelazione (adeguata o meno alla D.G.R. 8571/08):

- a) potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da ricomprendersi all'interno della capacità di trattamento complessiva già autorizzata all'impianto;
- b) potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da autorizzarsi in aggiunta alla capacità di trattamento complessiva già autorizzata all'impianto; tale potenzialità dovrà essere calcolata sulla base delle potenzialità degli impianti installati e dovrà essere autorizzata limitatamente alle operazioni di miscelazione già autorizzata all'impianto, purché tale nuovo limite rispetti le previsioni della pratica di VIA, laddove espletata, o comunque dell'autorizzazione stessa;

2. nuovi impianti o impianti non autorizzati alla miscelazione: potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da autorizzarsi ex novo, con assoggettamento alla normativa in materia di V.I.A. nei casi dalla stessa previsti.

I dati di cui ai precedenti punti a) e c) dovranno essere presentati anche secondo il modello riportato nell'allegato C.

La richiesta di integrazione di nuovi codici CER, comunque già presenti nell'autorizzazione dell'impianto, per miscele già autorizzate, presentate dal soggetto interessato, devono essere comunicate all'Autorità stessa esclusivamente a mezzo PEC. Per gli impianti di gestione rifiuti oggetto di A.I.A., qualora l'Autorità Competente, entro sessanta giorni dalla richiesta, non rilevi la sostanzialità nelle modifiche proposte, dandone comunicazione al gestore, quest'ultimo può procedere alla realizzazione delle modifiche come riportato nella comunicazione. Per gli impianti di gestione rifiuti oggetto di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06, tale variante è comunque sottoposta alle procedure previste dal d.d.g. 25/07/11, n. 6907 recante: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/06, artt. 208 e seguenti".

3.2 - Miscelazione in deroga

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti anche con altre sostanze o materiali, effettuate ai sensi del 2° comma dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possono essere autorizzate, in deroga al divieto generale, con la finalità di rendere più sicuri le successive operazioni di recupero o smaltimento e a condizione che:

- a) sia dimostrato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli art. 29 bis, 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) sia dimostrato che l'operazione di miscelazione è conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'art. 183, c. 1, lettera nn).

Il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione di miscelazioni in deroga è subordinata alla presentazione all'ente competente di una specifica domanda da parte del soggetto titolare.

La domanda di autorizzazione alla miscelazione in deroga dovrà comprendere una relazione dettagliata, da cui risultino:

- a) il conseguimento degli effettivi e dimostrati miglioramenti nella sicurezza del processo complessivo di smaltimento o recupero, nel rispetto dell'art. 177, comma 4, ed il non accresciuto impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana ed in particolare:
 1. devono essere predisposte valutazioni in funzione del trattamento finale a cui sarà sottoposta la miscela, con riferimento al procedimento specifico, ai limiti di accettabilità del trattamento, ai potenziali rischi eventualmente abbattuti in riferimento a quelli presenti nei rifiuti costituenti la miscela;
 2. devono essere indicate le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti che si intendono miscelare;
- b) descrizione dei possibili processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento cui sarà destinata la miscela;
- c) la conformità delle operazioni di miscelazione alle migliori tecniche disponibili di cui all'art. 183, c. 1, lettera nn) e che l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- d) la descrizione dettagliata dell'organizzazione delle procedure gestionali adottate dalla ditta per consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione di ogni carico di rifiuto conferito ed avviato alla miscelazione;
- e) denominazione della miscela, i codici CER (rifiuti di partenza che la compongono eventuali materie prime impiegate nella miscelazione);
- f) le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze o materiali che si intendono miscelare;
- g) le caratteristiche di pericolosità (classi H) dei rifiuti e delle sostanze o materiali che compongono ogni singola miscela;
- h) le attrezzature necessarie per la verifica preliminare della compatibilità ai processi di miscelazione dei rifiuti, gli impianti e le modalità operative;
- i) le prove di miscelazione da effettuarsi con la relativa durata;
- l) modalità di deposito temporaneo o di stoccaggio autorizzato delle miscele ottenute;
- m) la potenzialità (t/die e t/anno) richiesta per l'operazione di miscelazione R12/D13 da autorizzare come segue:
 1. impianti già autorizzati alla miscelazione (adeguata o meno alla D.G.R. 8571/08):
 - a) potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da ricomprendersi all'interno della capacità di trattamento complessiva già autorizzata all'impianto;
 - b) potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da autorizzarsi al di fuori della capacità di trattamento complessiva già autorizzata all'impianto; tale potenzialità dovrà essere calcolata sulla base delle potenzialità degli impianti installati e dovrà essere autorizzata limitatamente alle operazioni di miscelazione sommandosi alla capacità di trattamento complessiva, già autorizzata all'impianto, purché tale nuovo limite rispetti le previsioni della pratica di V.I.A., laddove espletata, o comunque quanto riportato nell'autorizzazione stessa;
 2. nuovi impianti o impianti non autorizzati alla miscelazione: potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da autorizzarsi ex novo, con assoggettamento alla normativa in materia di V.I.A. nei casi dalla stessa previsti.

I dati di cui ai precedenti punti b), d) ed f) devono essere presentati anche secondo il modello riportato nell'allegato C.

Le richieste di integrazione di nuovi codici CER alle autorizzazioni già in essere per miscele già autorizzate, presentate dal soggetto interessato, devono essere comunicate all'Autorità stessa esclusivamente a mezzo PEC. Per gli impianti di gestione rifiuti oggetto di A.I.A., qualora l'Autorità Competente, entro sessanta giorni dalla richiesta, non rilevi la sostanzialità nelle modifiche proposte, dandone comunicazione al gestore, quest'ultimo può procedere alla realizzazione delle modifiche come riportato nella comunicazione. Per gli impianti di gestione rifiuti oggetto di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06, tale variante è comunque sottoposta alle procedure previste dal d.d.g. 25/07/11, n. 6907 recante: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/06, artt. 208 e seguenti".

4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISCELAZIONE DI RIFIUTI

4.1 - Prescrizioni generali per la miscelazione, da disciplinare nell'autorizzazione all'esercizio

- a) La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti anche con altre sostanze o materiali, aventi medesimo destino di smaltimento o recupero e medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità possedute, di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili. Può essere autorizzata la miscela di due o più rifiuti aventi differente stato fisico purché derivanti dal medesimo ciclo produttivo e caratterizzati dallo stesso contaminante e purché sia dimostrato che produca effetti positivi al fine del recupero/smaltimento finale senza ricadute sull'ambiente e sulla sicurezza, come previsto dalle BAT di settore (ad es. utilizzo di rifiuti in luogo di materie prime, ottimizzazione dello stato fisico della miscela). In tal caso il produttore deve dare evidenza dei benefici ottenuti come specificato al punto 3.2;
- b) le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;
- c) è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possono incendiarsi a contatto con l'aria;
- d) la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, (modello definito in all. B) le tipologie (codice CER e per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e le quantità originarie dei rifiuti e delle le sostanze o materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;
- e) sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice CER attribuito alla miscela risultante, secondo le indicazioni del paragrafo 5;
- f) deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI la scheda di miscelazione (modello definito in all. B);
- g) sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata";
- h) le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo verifica preliminare da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, avente i requisiti di titolo di studio e di esperienza previsti per l'ex categoria 6 dell'Albo Gestori Ambientali (in tal senso non sono ritenuti sufficienti il solo corso di formazione ed anzianità), sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti,

Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 14 marzo 2014

delle sostanze o materiali e delle loro caratteristiche chimico-fisiche in base alle attrezzature previste al punto g) del paragrafo 3.2. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di miscelazione, apponendo la propria firma per assunzione di responsabilità;

- i) la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- j) in conformità al divieto di cui al c. 5-ter dell'*art. 184 del D.Lgs. 152/06*, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- k) in conformità a quanto previsto dal *decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003* è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'*articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03*;
- l) non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10;
- m) la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell'*art. 2 del D.M. 27 settembre 2010* che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della miscela;
- n) ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- o) il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del *D.Lgs. 152/06* e s.m.i.. Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il codice CER della miscela dovrà essere pericoloso;
- p) le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del *D.Lgs. 152/06* e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del *D.Lgs. 152/06*, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;

4.2 - Prescrizioni integrative per la miscelazione in deroga ai sensi dell'art. 187, da disciplinare nell'autorizzazione all'esercizio

Le attività di miscelazione in deroga devono essere condotte, inoltre, in conformità alle seguenti specifiche condizioni, integrative rispetto a quelle indicate per la miscelazione non in deroga:

- a) il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, anche mediante l'ausilio di specifici reagenti, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per il tempo tecnicamente necessario secondo le modalità presentate dai soggetti interessati; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà procedere alla miscelazione;
- b) l'attività relativa alle prove di miscelazione dovrà essere descritta in una procedura operativa che dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione;
- c) il registro di miscelazione deve riportare, oltre a quanto previsto nelle prescrizioni generali relative alla miscelazione:
 - la tipologia dell'impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti;
 - le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche richieste dall'impianto terminale di recupero o smaltimento, anche in forma di rimando a documentazione da tenere allegata al registro;
 - la data e gli esiti delle prove di miscelazione, anche quelle con esiti negativi e relative ad operazioni pertanto non effettuate;
 - annotazioni relative alle operazioni di miscelazione;
 - ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere analizzata in merito ai parametri critici per l'impianto di destino finale, prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, salvo che le partite dei rifiuti che hanno originato la miscelazione provengano da ciclo tecnologico continuo ben definito (periodicità analisi come da provvedimento autorizzativo in essere);
 - le motivazioni degli eventuali carichi respinti dal destinatario che ha ricevuto la partita di rifiuti miscelati al fine del loro recupero o smaltimento finale.

5 - CODIFICA DELLE MISCELE

Il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del *D.Lgs. 152/2006*.

Nel caso in cui la miscela comprenda almeno un rifiuto pericoloso, il codice CER della miscela dovrà essere pericoloso.

6 - COMPATIBILITÀ TRA CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ (CLASSI H) DIFFERENTI.

Con riferimento alla compatibilità fra classi H dei rifiuti e/o sostanze o materiali pericolosi oggetto di miscelazione, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni rispetto a determinate categorie di pericolosità la cui miscelazione in deroga all'*art. 187 del D.Lgs. 152/06* e s.m.i., possa comportare un incremento dell'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente. Fatta salva la valutazione puntuale delle singole miscele, si ritiene opportuno porre particolare attenzione alla miscelazione di tutti quei rifiuti aventi caratteristiche di pericolo H7, H10 ed H11 che può essere autorizzata dall'Autorità competente solo se supportata da motivazioni tecniche presentate dai soggetti interessati. Può essere ammesso il raggruppamento di rifiuti con caratteristiche H1, H2, H9, H12 qualora supportate da motivazioni tecniche e benefici ambientali.

7 - INDICAZIONI PER LA MISCELAZIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI.

- a. Non può essere autorizzata/effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei rifiuti e/o sostanze o materiali, ma va considerata la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la compatibilità tra le classi di pericolo dei

- singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi;
- b. salvo casi specifici valutati singolarmente non sono ammissibili miscele di rifiuti e/o sostanze o materiali, molto eterogenei (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, liquidi e solidi, ...), anche in funzione del destino (es. non sono ammissibili miscele di rifiuti non combustibili con destino R1/D10, rifiuti organici con destino R5, rifiuti con contaminanti molto diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti inerti con destino D8 inertizzazione, acidi e liquidi antigelo con destino distillazione solventi R2,...);
- c. i rifiuti oleosi recuperabili, in quanto soggetti alle disposizioni del *D.M. 392/1996* e secondo quanto previsto dall'*art. 216-bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006* e s.m.i., debbono essere gestiti in modo da privilegiare le operazioni di recupero, è ammessa la miscelazione di rifiuti di natura differente nei casi in cui non sia tecnicamente ed economicamente sostenibile il recupero (ad es. fanghi, morchie, emulsioni, filtri dell'olio). La miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo recupero;
- d. i rifiuti con codice CER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione solo se di caratteristiche chimico-fisiche ben definite in sede di istanza e sempre con limitazione esplicita che ne identifichi la natura;
- e. i codici CER riferibili a rifiuti da avviare prioritariamente a recupero (in particolare: 150101 imballaggi in carta e cartone, 150102 imballaggi in plastica, 150103 imballaggi in legno, 150104 imballaggi metallici, 150107 imballaggi in vetro, 200101 carta e cartone, 200102 vetro, 200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137, 200139 plastica, 200140 metallo, codici CER di batterie ed accumulatori, codici CER riferibili a RAEE) si ritiene non possano essere compresi in miscele con rifiuti di diversa tipologia merceologica, in quanto tale miscelazione ne impedirebbe, o ne renderebbe antieconomico, il successivo recupero. Relativamente ai sopra citati codici CER è possibile ammettere miscelazioni diverse solo limitatamente alle frazioni dichiarate non recuperabili;
- f. dovrà essere data priorità al recupero di materia, in accordo con la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti: le miscelazioni non devono pregiudicare la possibilità di recupero di frazioni di rifiuti per le quali sono già esistenti e comprovati idonei metodi di recupero di materia (metalli, carta, vetro, legno, ecc.);
- g. i rifiuti che necessitano particolari precauzioni (ad esempio rifiuti contenenti CFC-HCFC-HFC, rifiuti sanitari potenzialmente infetti, ...) non possono essere miscelati con rifiuti di tipologia e provenienza diversa;
- h. non è ammissibile la miscelazione di rifiuti contenenti amianto ma è ammesso il loro raggruppamento senza operare sconfezionamento e/o disimballaggio;
- i. i veicoli fuori uso (codice CER 160106) vanno trattati secondo quanto disciplinato dalla normativa specifica, pertanto non possono essere miscelati;
- j. i rifiuti di cui al codice CER 160116 (serbatoi per gas liquido) potranno essere sottoposti a miscelazione solo se preventivamente bonificati;
- k. anche in considerazione del fatto che il *D.Lgs. n. 188/08* prevede, per favorirne il successivo recupero, lo stoccaggio separato delle diverse tipologie di batterie (al piombo, al nichel-cadmio, ...), tali tipologie non possono essere tra loro miscelate ma solo fatte oggetto di raggruppamento;
- l. il rifiuto avente codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) non può essere sottoposto a miscelazione;
- m. i rifiuti non ammissibili in discarica (es. 160103 pneumatici fuori uso, se non limitatamente alle esclusioni previste dalla *lettera o)*, *comma 1, art. 6 del D.Lgs. 36/03*) non possono essere autorizzati in miscele con destino indicato discarica;
- n. rifiuti aventi codici CER attinenti a metalli ferrosi e non ferrosi recuperabili debbono essere gestiti in modo da privilegiare le operazioni di recupero;
- o. i codici CER indicati nel *Regolamento n. 850/2004/CE* e s.m.i. non devono in linea generale essere miscelati e comunque, se autorizzati, le miscele ottenute non potranno essere destinate ad operazioni diverse da quelle previste dal Regolamento stesso anche nel caso in cui una sola partita originale abbia una concentrazione superiore ai limiti ivi riportati.
- • —

MODELLO REGISTRO E SCHEDA DI MISCELAZIONE

Schema tipo di Registro di miscelazione

Mov. Reg. Carico ¹	CER	Data arrivo	Peso Carico (t)	Classe di pericolo (H)	Reazioni/ Note	Analisi	CER uscita	Peso Scarico (t)	Area stoccaggio	Mov. Reg. Scarico/ Registrazione di Scarico ²
.....										
.....										

Schema tipo di Scheda di miscelazione

CER uscita	Peso Scarico (t)	CER miscelati	Mov. Reg. Carico/Registrazione di Carico	Data arrivo	Peso Carico (t)	Reazioni/ Note	Allegata analisi ³	Mov. Reg. Scarico/ Registrazione di Scarico ²

La scheda di miscelazione potrà essere sostituita da una copia della pagina del registro di miscelazione relativa alla specifica miscela

1 Dal numero di movimento del Registro di Carico/Registrazione di Carico nella Scheda SISTRI Area Registro Cronologico è possibile risalire al formulario/Scheda SISTRI Area Movimentazione,e agli altri dati previsti dalla norma

2 Dal numero di movimento del Registro di Scarico/ Registrazione di Scarico nella Scheda SISTRI Area Registro Cronologico è possibile risalire al formulario/ Scheda SISTRI Area Movimentazione, al destinatario, alle operazioni di smaltimento/recupero alla scheda di miscelazione alla data di uscita, all'eventuale analisi ecc. - La registrazione di scarico/carico dovrà essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per la compilazione del Registro di Scarico / Scheda SISTRI Area Registro Cronologico .

3 Indicare se è stata effettuata analisi (si/no).

MODELLO PRESENTAZIONE DATI MISCELE

DENOMINAZIONE MISCELA ¹			
CER ingresso ²	DENOMINAZIONE CER ³	Caratteristiche di pericolosità (Classi H) della miscela ⁴	DESTINO miscela ⁵
...			
....			

1 Denominazione in base alla composizione della miscela ed eventualmente descrizione sintetica della stessa.

2 Contrassegnare con un asterisco i rifiuti pericolosi. (All. D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.)

3 Come indicata nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.

4 Come elencate in All. I alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.

5 Indicare la/ le operazione/i di recupero (da R1 a R11) e/o smaltimento (da D1 a D12) effettuate sulla miscela presso l'impianto di destino.